



**TECHNE Società Consortile a Responsabilità Limitata**

Cesena - Via C. Savolini, 9      Tel 0547/637211 - Fax 0547/382000  
Forlì - Via M. Buonarroti, 1      Tel. 0543/410711 - Fax 0543/405144  
www.techne.org - e-mail: segreteria@mailtechne.org      N. REA 281072  
P.IVA e Cod. Fisc. 02604400404      N. Iscrizione CCIAA 02604400404  
Capitale Sociale Interamente Versato 120.000,00 euro

**REGOLAMENTO  
PER LA DEFINIZIONE DI UNA MISURAZIONE DEL RISCHIO  
AI SENSI DELL'ART. 6, C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS.  
175/2016**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
nella seduta del 7 febbraio 2019**

## **PREMESSA**

Si ricorda che l'art. 6, c. 2 prevede che le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4, ovvero nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'art. 14, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

2. qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento e la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

In sostanza l'art 14, c. 2 e ss., ritengono che il cuore del programma di valutazione del rischio sia l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere Tale criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

E' altresì chiaro che l'inerzia degli amministratori della società nell'addottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

## **ART. 1 FINALITA'**

Scopo del presente Regolamento è in sostanza quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al montaggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Il presente Regolamento intende configurare un sistema strutturato di risk management in senso proprio finalizzato all'applicazione di un "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale", come previsto al comma 2 dell'art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), del Testo Unico delle società partecipate.

Si propongono, pertanto, anche modalità di controllo interno del fenomeno, nonché indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte ad individuare "soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e ss. e che siano coerenti ed integrate con le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 147 quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), di cui al D.Lgs. 267/2000.

## **ART. 2 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO INDIVIDUATI ENTRO LE SOGLIE MINIME PREVISTE**

### **ART. 2.1 LA SOGLIA DI ALLARME**

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti.

In considerazione delle specificità proprie del settore di riferimento e con i principi di equilibrio economico finanziario della gestione, la società Techne soc. cons. a.r.l. individua una "soglia di allarme" qualora, disponendo dei dati di bilancio della società, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni, determinata anche attraverso il calcolo di alcuni indicatori, che mettono in evidenza da un lato il grado di equilibrio finanziario (indice di disponibilità corrente) e dall'altro la dinamica del ciclo finanziario (tempi medi di incasso e tempi medi di pagamento dei fattori produttivi).

Nello specifico si individua "una soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi.
- 2) Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- 3) La relazione redatta dal revisore legale o quella dell'organo di controllo rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- 5) Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul fatturato, è superiore al 5%.

La società ritiene inoltre di calcolare, pur non considerandoli indici di rischio, ma come elemento di analisi del peso degli oneri finanziari anche i seguenti indicatori:

- 6) L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1;
- 7) Gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali [ $(\text{crediti commerciali}/\text{fatturato}) \times 365$ ] superano i 200 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

## **ART. 3 MANCATO RISPETTO DELLE SOGLIE MINIME E COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI**

L'organo di amministrazione deve fornire ai soci, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

L'organo di amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'Organo di controllo incaricato anche della revisione legale che vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualificano una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme gli amministratori convocano senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In assemblea i soci, esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvengano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 5 T.U. partecipate (Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale) gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2.

Entro i 2 mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione della assemblea dei soci.